Legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 (BUR n. 4/1972)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE.

Art. 1

A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.

Art. 2

Il servizio di Tesoreria è affidato, a trattativa privata, ad azienda di credito con un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 500 miliardi e un patrimonio di almeno 5 miliardi o ad un Istituto o Organizzazione Consortile di aziende di credito, aventi complessivamente pari ammontare di mezzi amministrati e di patrimonio, che si rendano garanti della regolare gestione del servizio.

Art. 3

La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.

Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale.